

## **Gli obiettivi del decreto delegato per la normativa di servizio civile universale**

La scrittura del decreto delegato, in conseguenza della approvazione della istituzione del Servizio Civile Universale, offre l'opportunità, accanto al mantenimento di acquisizioni positive, di correggere disposizioni presenti nella legislazione vigente in materia di SCN e che in questi 15 anni non hanno dato risultati positivi, così come permette di collegare meglio il servizio civile alle esigenze del Paese.

1 - Il testo dell'art. 8, comma 1 lettera a) permette di riordinare l'art. 1 della legge 64/2001 in direzione della **chiarificazione fra la finalità dell'istituto** e l'indicazione degli interventi che ne permettono la sua realizzazione, attraverso la definizione dei settori su cui far intervenire il SCU. L'individuazione della difesa non armata della Patria (Art. 11 e 52, primo comma) e dei valori fondanti della Repubblica, con l'opportuna messa in evidenza di due articoli (il 2 e il 4, secondo comma) che fissano i diritti inviolabili e i doveri inderogabili in capo a ogni cittadino, chiamato a concorrere al progresso materiale o spirituale della società, permette, nel decreto, la separazione fra le finalità e i settori di impiego dei giovani, ponendo le basi per il superamento dei conflitti sulle competenze. Ci sono già materiali legislativi disponibili (dal testo iniziale del disegno di legge del Governo alla atto camera 2260 a primo firmatario l'On. Edo Patriarca).

2 - Nella Riforma non è comunque declinato che cosa vuol dire "**Servizio Civile Universale**". Il testo parla, al comma b) di *possono*, e non di diritto, ma abbiamo sempre affermato che l'obiettivo è quello di garantire a tutti giovani che vogliono fare il SCU, la possibilità di farlo. Se questo è l'obiettivo, oltre che al tema delle risorse economiche necessarie a garantire tale diritto, ci sono significative implicazioni nella costruzione del decreto e della normativa secondaria, a cominciare da un percorso informativo e preparatorio nel percorso scolastico.

- Come coniugare il "diritto del giovane" con il meccanismo della selezione?
- Come coniugare il "diritto del giovane" con il tema della Programmazione che sposta l'attenzione su alcuni problemi-nodi identificati dallo Stato (e dalle Regioni, dagli enti locali e dagli Enti del Terzo Settore), considerando che nel caso di Programmi specifici sarà necessario selezionare giovani con adeguate competenze ed abilità?
- Per poter garantire a tutti la possibilità di fare il SCU, occorre poter prevedere di adattare il programma alle singole capacità dei giovani intercettati. L'Ente è il soggetto che propone di lavorare con il SCU per realizzare gli obiettivi previsti dal programma, e adatta, a seconda dei giovani intercettati, le azioni da affidare ad ogni singolo volontario.

**3- Governance del SCU.** Un'istituzione che vuole collegarsi meglio alle esigenze del Paese deve avere strumenti per farlo. Il primo strumento è una sede di sostegno

all'organo gestionale della PCM nella formulazione della proposta di piano triennale al delegato politico. Non è un caso se nelle altre nazioni che hanno il servizio civile (USA, Francia, Germania) ci sia un board, un consiglio di amministrazione che svolge questa funzione ed è composto dai diversi stakeholders. Il secondo strumento è una rinnovata Consulta Nazionale con gli stessi numeri che, perché composta dai due soggetti operativi su cui poggia il suo lavoro l'organo gestionale della PCM (enti di servizio civile e rappresentanti dei giovani), può continuare a svolgere il ruolo finora affidato dalla legge vigente. Il terzo strumento è una struttura tecnica di monitoraggio e raccolta/lettura dati che rifornisca adeguatamente i soggetti richiamati (organo gestionale, comitato e consulta) ma anche il Parlamento e i media degli elementi conoscitivi per prendere decisioni di programmazione. Per quanto attiene poi l'attuale Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, collocato all'interno del Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale nell'ambito della Presidenza del Consiglio ma con la delega politica presso il MLPS, il decreto dovrebbe superare l'impianto del decreto 31 Luglio 2012 e ripensare in funzione dei nuovi obiettivi l'organizzazione interna. Un'istituzione che si relaziona con 100.000 giovani all'anno e decine di migliaia di organizzazioni pubbliche e senza scopo di lucro, ancorché rappresentate da un numero ridotto di enti di servizio civile, è un'altra cosa rispetto al presente e non è un caso se in Francia e negli Stati Uniti ci siano Agenzie. Per garantire una Governace unitaria all'intero sistema, occorre superare l'attuale sistema degli albi Nazionale e Regionali ed arrivare ad un Unico Albo Nazionale. Inoltre sarà importante diversificare, in base a capacità oggettive, gli enti di Servizio Civile Universale, in grado di assicurare, con adeguate risorse umane dedicate, continuità e qualità all'intero sistema e nello tempo essere un interfaccia tra la struttura centrale (Dipartimento) e i piccoli enti di accoglienza di servizio civile. Occorrerà trovare un processo chiaro con tempi certi, tra Stato, Regioni Enti Locali ed Enti del Terzo Settore per l'individuazione delle priorità, nodi, problemi su cui andare a costruire la Programmazione del SCU. Rispetto al ruolo degli Enti Locali, sarebbe importante valorizzare il loro ruolo nelle promozione del SCU sul proprio territorio e stimolare la pratica della sussidiarietà tra enti del Terzo settore e Enti Locali.

**4 – Un nuovo accreditamento.** L'attuale accreditamento ha solo in parte funzionato. La articolazione per albi nazionale e regionali non ha impedito ingressi strumentali nel mondo del SCN attraverso accorgimenti formali che hanno aggirato lo spirito del provvedimento e ha incrementato il dannoso costume della frammentazione. Occorre approfittare del decreto per mettere in pista una visione diversa dell'accreditamento. Una visione che sul piano culturale impegni gli enti accreditati a promuovere e realizzare la difesa non armata della Patria, riconducendo a questa finalità gli obiettivi degli interventi. Una visione che aumenti la massa critica rappresentata dagli enti di servizio civile, favorendo anche una più larga loro consultazione e definisca i soggetti attuatori dei "programmi" come enti di accoglienza dei giovani. I primi (enti di servizio civile) depositari e responsabili della natura di servizio civile universale dell'esperienza vissuta dai giovani, i secondi i depositari dell'esperienza operativa

necessaria a coinvolgere pienamente i giovani nei servizi alla comunità. Nel decreto va anche esplicitamente confermata la funzione di unico rappresentante presso l'organo statale dell'ente di servizio civile rispetto agli enti di accoglienza. In questo filo di ragionamento va impostata in modo nuovo la relazione "filosofica" fra Stato e Enti. Se questi si configurano, soprattutto nei "programmi affidati" (vedi sotto), come concessionari da parte dello Stato di una funzione delegata, allora in capo allo Stato va posta la funzione e l'onere di formare alcune figure degli enti di servizio civile e di mettere in condizione questi di formare altre figure degli enti di accoglienza. In tale contesto sarebbero più utilmente valorizzati investimenti specifici di fondazioni o soggetti privati che non finanziare progetti una tantum. Se questo investimento non è possibile allora si superino comunque le divisioni attuali in classi, spingendo a forme di coordinamento che oggi opera isolato, ma resta un rapporto debole fra Stato e organizzazioni.

**5 - Dai progetti ai programmi.** In più lettere del comma 1 dell'art. 8 si richiamano i principi della semplificazione e della trasparenza. Il combinato fra la lettera b) "meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingentati" e questi principi può tradursi nel mantenimento di alcune sezioni degli attuali format progettuali, ma in uno strumento che la riforma chiama "programma", che può avere, a scelta dell'ente, durata da annuale a triennale. Se con durata pluriennale, l'ente di servizio civile dovrà annualmente depositare una relazione sull'andamento del programma (su format standard per permettere la comparazione e facile reportistica). In questo contesto i programmi possono essere proposti dagli enti in base alla "geografia settoriale" della programmazione triennale, oppure possono essere "programmi affidati" se in risposta a specifiche esigenze stabilite dall'organo gestionale della PCM oppure per la esistenza di un finanziatore esterno. Si segnala comunque che in questi ultimi casi, almeno di primo avvio, occorre un adeguato tempo fra avviso e avvio dei giovani (otto mesi). Tempi più rapidi possono essere realizzati per successive ripetizioni. E comunque è il finanziatore che si avvicina al corpus di regole del SCU e non viceversa.

**6 - Fidelizzazione dei giovani al SCU.** Abbiamo già richiamato come sul piano giuridico va definito, e riportato nel decreto, cosa significa "possono" della citata lettera b) del 1 comma in merito alla selezione dei giovani. Principio che andrà commisurato con la responsabilità degli enti di proporre esperienze formative e incisive. Sul piano concreto vanno potenziati gesti, situazioni e provvedimenti che fidelizzino i giovani alla identità del SCU. Oggi questa assenza è uno dei punti di maggior debolezza del SCN. Gesti: messaggi istituzionali che leghino difesa della patria, promozione della pace e risultati del SCU. Situazioni: formazione generale durante l'intero periodo di servizio, incontri con le pubbliche autorità, statali e locali. Provvedimenti: valorizzazione competenze, riserva di posti, albo dei partecipanti al SCU. Quest'ultimo punto si collega con la proposta di far confluire i dati di tutti coloro che presentano domanda in una banca dati presso l'organo gestionale e di potenziare quindi anche un dialogo periodico fra Stato e singoli giovani.

**7 - Il servizio civile all'estero.** In coerenza con la finalità del SCU lo sviluppo del concorso anche all'estero alla difesa non armata della Patria va considerato il punto di riferimento. Vanno superate le lentezze nella sperimentazione dei Corpi Civili di Pace. Sul piano organizzativo alla lettera g) si esprime la volontà di ampliare la dimensione "esterna" del servizio civile, sia verso i paesi dell'Unione con anche la previsione di svolgere "in parte" ivi il servizio ordinariamente in Italia, sia con i consolidati progetti all'estero. E' un obiettivo che richiede tempi medi per la sua realizzazione (creazione di reti affidabili, solo in parte

esistenti per altre modalità progettuali) e un investimento di risorse verso gli enti che realizzano questi interventi. Risorse che possono essere, in parte, trovate con una rimodulazione delle attuali ripartizioni fra risorse per i giovani e risorse per gli enti ma che richiederanno anche risorse fresche. Le questioni dell'ospitalità (oggi di fatto non presenti nei progetti in Italia), dell'educazione linguistica, anche degli operatori degli enti, dell'accoglienza di specifiche condizioni giovanili, sono tutti passaggi inevitabili e la ricerca di fondi anche europei è inevitabile. Purtroppo la riforma non ha accolto la richiesta avanza dalla maggior parte degli Enti che realizzano progetti di SC all'Estero, di poter portare ampliare la durata dell'esperienza da 12 fino a 18 mesi. Nel ripensare il SCU all'Estero, occorre tener presente che, soprattutto in contesti culturali molto diversi, la fase di ambientamento dei giovani, nel nuovo contesto dura almeno 3/4 mesi e, di norma, i successivi 6/7 mesi sono quelli in i giovani sono in grado di avere un ruolo più attivo e da protagonisti in merito alle attività da realizzare.

- a. Occorre rivedere l'intera impalcatura dell'estero, dando ruoli più chiari alla risorse umane che dall'Italia accompagnano l'esperienza (li potremmo chiamare Tutor) che alle risorse umani locali che di fatto sono gli olp dei giovani.
- b. Occorre rivedere le modalità di valutazione della sicurezza in merito ai paesi e/o aree d'intervento. È poco coerente, così come è oggi, che la sicurezza sia letta in termini diversi a seconda dello strumento utilizzato ad es. Erasmus+, SC all'estero, progetti di Cooperazione MAE, 8per mille Stato, ...
- c. Definendo lo Status del giovane in SCU, occorre prevedere che i giovani in SCU all'estero possano, in occasione di elezioni/referendum esercitare il diritto/dovere del voto all'estero nei paesi in cui si trovano, senza dover rientrare in Italia, così come accade per tutti i funzionari dello Stato in missione all'estero e per gli iscritti all'AIRE.
- d. Rivedere l'insieme della modulazione dei costi per il SCU all'estero. C'è una sproporzione significativa tra l'insieme dei fondi destinati al giovane in SC all'estero, si in termini diretti che indiretti ed i costi destinati all'ente per la gestione dell'esperienza.
- e. Anche sull'estero si potrebbe come per l'Italia realizzare programmi Paesi e/o tematici-settoriali con il coinvolgimento di più enti operanti nel medesimo territorio.

**8 - Valorizzazione competenze.** Dal punto di vista documentale si può partire da quanto stabilito dal decreto direttoriale del 2 Luglio 2015, n. 227, per la ripartizione dei livelli istituzionali responsabili e la definizione di due aree tematiche complementari ma separate. Per questo va verificata, anche in conseguenza dell'entrata in operativo dell'Agenzia Nazionale del Lavoro, la possibilità dell'inserimento dell'organo gestionale centrale fra i soggetti certificatori (oppure un accordo con altro soggetto abilitato che garantisca la centralizzazione nazionale della certificazione delle competenze "di servizio civile"). Nello stesso tempo, ecco un punto per il Comitato del punto 2, vanno coinvolti i rappresentanti delle categorie professionali per sviluppare accordi operativi.

**9 - Lo status dei partecipanti al SCU.** In primo luogo va modificata la dizione “volontari del SCN” in “I giovani del SCU, oppure “I partecipanti al SCU” per superare la perniciosa confusione fra volontariato e SCU. Proprio la individuazione della finalità di difesa non armata della Patria deve, a nostro avviso, fare da riferimento per lo status giuridico dei partecipanti al SCU. Va fatta un’attenta ricognizione del contratto dei militari in ferma breve annuale e, depurati gli aspetti militari, le parti restanti, incluso il giuramento, vanno inseriti nell’attuale contratto di SCN. Così come vanno attuate le disposizioni, già previste dalla normativa vigente, per i benefits ai partecipanti al SCU. La società italiana ha solo da guadagnare da una classe di giovani che attraverso il servizio alla Patria ne accrescono il capitale umano e sociale.